Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 marzo 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981.

Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a partire dal 25 marzo prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Decreta:

La supplenza prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato a partire dal 25 marzo 1981 sino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI

(1881)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 85.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 86.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dello art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni, recante norme sulla licenza per porto d'armi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo (Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 87.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (richiesta iscritta al n. 24 del reg. ref. della Corte costituzionale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza » limitatamente agli articoli 4; 5; 6, limitatamente alle parole: « dopo i primi novanta giorni », « tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro », « o psichica »; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: « negli articoli 5 o 8 »; terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni); quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi); quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile); settimo comma (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **88.**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, concernente misure urgenti per la tutela dello ordine democratico e della sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 23 marzo 1981, comunicata in data 24 marzo 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 83 del 24 marzo 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, secondo il quesito modificato dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con ordinanza del 14 marzo 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica »), come modificato, nell'art. 6, dall'articolo unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 (« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **89.**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (richiesta iscritta al n. 22 del reg. ref. della Corte costituzionale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6, lettera *b*), limitatamente alle parole: « tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro »; 7; 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: « alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed », e comma quarto, limitatamente alle parole: « l'espletamento delle procedure previste dal-

l'articolo 7 e », nonché alle parole: « secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8 »; 10, comma primo, limitatamente alle parole: « nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6 », nonché alle parole: « di cui all'articolo 8 », e comma terzo, limitatamente alle parole: « secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 »; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna); 12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila), comma terzo, limitatamente alle parole: « o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, », comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma); 22, comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **90**.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale **n. 25** in data 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di quarantuno articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini in detta sentenza indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 2; 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1), limitatamente alle parole: « avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato », numero 3), limitatamente alle parole: « di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani », nonché alle parole: « nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani », comma secondo, limitatamente alla parola: « militare », comma terzo, limitatamente alla parola: « militari »; 9, comma secondo, limitatamente alla parola: « militari »; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3), limitatamente alla parola: « militari » e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo, limitatamente alle parole: « ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato », alle parole: « di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato », comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo, limitatamente alla parola: « militari », comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto, limitatamente alla parola: « militari »; 44, comma primo, limitatamente alle parole: « dei quali due sono ufficiali » e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle parole: « dei quali tre sono ufficiali » e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona

cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo, limitatamente alla parola: « militari »; 51, limitatamente, dopo la parola « giudici », alla parola: « militari »; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'ordinamento giudiziario militare), e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1981.

Modifiche alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, lettere *b*) ed *e*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visti i decreti ministeriali in data 15 giugno 1971, e successive modificazioni, recanti le norme di attuazione della legge suindicata sia in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati, sia in materia di trasporto dei medesimi;

Ritenuto che, in relazione alle previste sospensioni dell'erogazione dell'energia elettrica, per turni di rischio o comunque programmate, nelle diverse zone del territorio nazionale, necessita adottare adeguamenti provvedimenti diretti ad assicurare il rispetto delle disposizioni concernenti gli alimenti surgelati contenute nella citata legge 27 gennaio 1968, n. 32;

Ritenuto, altresì, che sia necessario assicurare il rispetto delle disposizioni suindicate anche nei casi di interruzione di erogazione di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile e di disservizio delle apparecchiature frigorifere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1971, e successive modifiche, concernente i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati, è così sostituito: « L'apparecchiatura frigorifera di cui al precedente articolo è costituita da banchi o armadi « chiusi », aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o armadi « aperti », aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente non incorporati ed asportabili, da utilizzare nei casi previsti dal comma seguente. I banchi o armadi, sia « chiusi » sia « aperti », devono essere idonei a mantenere tutti i prodotti, anche al piano di massimo carico dell'apparecchio, ad una temperatura non superiore a meno 18°C o a valori inferiori prescritti da norme particolari.

I dispositivi di chiusura di cui al precedente comma devono essere impiegati obbligatoriamente durante le ore di non servizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature frigorifere ed in mancanza di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile.

Nel caso di disservizio delle apparecchiature frigorifere, il responsabile dell'esercizio, ai fini del mantenimento delle temperature di cui al primo comma del presente articolo, deve adottare le necessarie misure per la tempestiva riattivazione delle apparecchiature medesime, ovvero deve provvedere all'immediato trasferimento degli alimenti surgelati in altra apparecchiatura frigorifera.

Nel caso di sospensione programmata dell'erogazione di energia elettrica, al fine di assicurare il mantenimento delle temperature di conservazione di cui al primo comma del presente articolo, la chiusura dei banchi o armadi frigoriferi deve essere effettuata con l'anticipo di almeno due ore, predisponendo nel contempo il funzionamento dell'apparecchio a regime massimo.

Nei periodi di interruzione di erogazione di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile ovvero di disservizio delle apparecchiature frigorifere, salva in quest'ultima ipotesi la facoltà di trasferire gli alimenti surgelati in altre apparecchiature efficienti, è vietata ogni operazione di immissione o prelievo di alimenti surgelati.

Nel caso di interruzione di erogazione di energia elettrica, a qualsiasi causa imputabile, trovano applicazione le tolleranze previste per gli alimenti surgelati nell'allegato C, parte I, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al quarto comma del presente articolo non si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui funzionamento risulti comunque assicurato da energia elettrica erogata da fonti alternative.

Per i banchi e gli armadi frigoriferi prodotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, l'idoneità dei medesimi al mantenimento delle condizioni di cui al presente articolo deve risultare da una documentazione che il fabbricante, al momento della consegna, è tenuto a rilasciare e di cui il gestore deve essere fornito, comprendente anche le norme di uso e manutenzione, nonché le istruzioni sulle condizioni ambientali necessarie al buon funzionamento e rendimento dell'apparecchio ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 15 giugno 1971, e successive modifiche, concernente norme sul trasporto degli alimenti surgelati, è così sostituito:

« Ai veicoli ed ai contenitori adibiti al trasporto di derrate alimentari surgelate provenienti dall'estero, soggetti ai requisiti di idoneità prescritti dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e, limitatamente a quelle provenienti dai paesi contraenti, le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la « ratifica e la esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano, dalla data suddetta, per la chiusura dei banchi o armadi frigoriferi sia « chiusi » sia « aperti », muniti di dispositivi già in uso, idonei agli scopi indicati.

Le disposizioni stesse si applicano dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, per la chiusura dei banchi e degli armadi frigoriferi sprovvisti di idonei dispositivi, utilizzando all'uopo materiale coibente prontamente reperibile sul mercato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro il 31 luglio 1981 vengono stabiliti i requisiti tecnico-costruttivi dei dispositivi di chiusura di cui devono essere definitivamente muniti i banchi e gli armadi frigoriferi.

Roma, addì 29 gennaio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ANIASI

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « Unipol vita », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Unipol vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « Unipol vita », con sede in Bologna:

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa 26, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6822 del 20 febbraio 1970);

tariffa 28, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 10.131 del 6 maggio 1976);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea speciale per il caso di morte, a premio unico, di un capitale variabile, pari al debito residuo di un prestito certo, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa « A » relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

tariffa « B », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

condizioni di polizza per l'assicurazione senza visita medica dell'invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione del caso morte senza visita medica;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite da contratti con adeguamento automatico;

condizioni di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni assicurate;

condizioni particolari di polizza della tariffa 1;
condizioni particolari di polizza della tariffa 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa 3;
condizioni particolari di polizza della tariffa 26;
condizioni di polizza della assicurazione mista, a premio unico, della tariffa 28;
condizioni particolari di polizza della tariffa 2 cv;
condizioni particolari di polizza della tariffa 2 cx;
condizioni particolari di polizza della tariffa « A »;
condizioni particolari di polizza della tariffa « B ».

Roma, addì 30 gennaio 1981

(1493) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. « La Piemontese vita », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonché le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino:

tariffa (4) relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa (5) relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa (5 v) relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa (7 A) relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa (7 E/5%) relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 5% dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa (7 E/10%) relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 10% dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa (12) relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso del 50% dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa (18) relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio annuo da pagarsi fintantoché entrambe le teste siano in vita, di un capitale, decrescente annualmente di 1/n e pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa (18 u) relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio unico, da pagarsi fintantoché entrambe le teste siano in vita, di un capitale, decrescente annualmente di 1/n e pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa (21) relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa (21 u) relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 4;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5 u;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 7 A;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 21;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 21 u;
condizioni particolari di polizza della tariffa n. 7 E.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 3386/80 della commissione del 22 dicembre 1980 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Macao;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di reggiseni e bustini, tessuti o a maglia (V.D. 61.09 cod. stat. 500) originari di Macao è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.

Inclusione di sanitari nell'équipe della divisione oculistica dell'ospedale S. Maria delle croci di Ravenna autorizzata con decreto ministeriale 16 maggio 1978 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto della cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O 74.67 del 16 maggio 1978 con il quale l'ente ospedaliero S. Maria delle croci di Ravenna è autorizzato ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza n. 12112 del 15 settembre 1980 con il quale il presidente dell'ente ospedaliero S. Maria delle croci di Ravenna ha chiesto l'inclusione, nell'équipe dei sanitari autorizzati al prelievo della cornea, del dott. Bonci Paolo e in quella autorizzata per il trapianto del dott. Marcello Bonci e del dott. Cesare Forlini;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 22 gennaio 1981;

Considerato che in base alla documentazione dei suddetti sanitari, corredata dalle pubblicazioni scientifiche, nulla osta alla concessione della autorizzazione a effettuare le operazioni riguardanti rispettivamente il prelievo e il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Paolo Bonci, assistente di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale S. Maria delle croci di Ravenna, è incluso nell'équipe preposta alle operazioni di prelievo della cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale 16 maggio 1978.

Il dott. Marcello Bonci e il dott. Cesare Forlini, assistenti di ruolo della clinica oculistica dell'ospedale S. Maria delle croci di Ravenna già autorizzati, con il summenzionato decreto alle operazioni di prelievo della cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, sono inclusi nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale del 16 maggio 1978 a effettuare anche le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: ANIASI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1981.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio 339 e modificata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 20 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti, il 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 e con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 90;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 24, foglio n. 266 modificata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, il 16 marzo 1968, registro n. 13 foglio n. 89;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4 foglio n. 315, che determinò i contratti di tipo « A », « A1 », « B » e « C », disciplinati i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980, con il quale fu approvato l'aumento dell'8,50 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1979;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 18 dicembre 1979 e 12 dicembre 1980 con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento rispettivamente al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 e da avere effetto dal 1° gennaio 1980 e 1° gennaio 1981;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 17 gennaio 1981 ha espresso parere favorevole all'aumento dei

contributi e dei canoni in parola nella misura del 15,59 % con decorrenza 1° gennaio 1980 e del 15,51 % con decorrenza 1° gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1980 e 1° gennaio 1981 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1979 e 1° gennaio 1980, dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati rispettivamente del 15,59 % (quindici e cinquantanove per cento) dal 1° gennaio 1980 e del 15,51 % (quindici e cinquantuno per cento) dal 1° gennaio 1981.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « *A* », « *B* » e « *A1* » « *C* » per l'anno 1980 e per l'anno 1981 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1981

Il Ministro: DI GIESI

TABELLA « *A* » - « *B* »

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1980.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	1.566.703	2.854.026
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.913.904	5.358.787
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	3.233.250	5.867.746
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	2.175.450	4.181.258
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	967.949	1.826.167
F	Ricevitori RT per onde medie	888.129	1.816.195
G	Ricevitori RT per onde corte	938.038	1.905.985
H	Ricevitori RT di emergenza	279.405	568.781
I	Radiogoniometri	1.826.167	3.113.484
L	Apparati di autoallarme	1.077.741	2.035.747
M	Manipolatori automatici	129.705	209.527
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « *A1* » - « *C* »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « *A1* » - « *C* »	

TABELLA « *A1* » - « *C* »

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1980.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	528.870
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.037.828
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.077.741
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	948.009
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	219.519
F	Ricevitori RT per onde medie	498.958
G	Ricevitori RT per onde corte . .	508.903
H	Ricevitori RT di emergenza . .	139.707
I	Radiogoniometri	389.170
L	Apparati di autoallarme	429.079

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
M	Manipolatori automatici . . .	19.939
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	179.610
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	259.441

TABELLA « *A* » - « *B* »

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1981.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	1.809.699	3.296.685
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	3.365.851	6.189.935
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	3.734.727	6.777.833
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	2.512.862	4.829.771
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	1.118 078	2.109.405
F	Ricevitori RT per onde medie	1.025.878	2.097.887
G	Ricevitori RT per onde corte	1.083.528	2.201.603
H	Ricevitori RT di emergenza	322.741	656.999
I	Radiogoniometri	2.109.405	3.596.385
L	Apparati di autoallarme	1.244.899	2.351.491
M	Manipolatori automatici	149.822	242.025
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « *A1* » - « *C* »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « *A1* » - « *C* »	

TABELLA « *A1* » - « *C* »

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1981.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	610.898
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.198.795
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.244 899
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.095.045
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	253.566
F	Ricevitori RT per onde medie	576.346
G	Ricevitori RT per onde corte . .	587.834
H	Ricevitori RT di emergenza . .	161.376
I	Radiogoniometri	449.530
L	Apparati di autoallarme	495.629
M	Manipolatori automatici . . .	23.032
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	207.468
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	299.680

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1981.

Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), emanate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968;

Viste le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori), emanate con decreto ministeriale 15 maggio 1972;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1981

Il Ministro: COMPAGNA

ALLEGATO

NORME PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI ESPLOSIVI IN COLLI CARICATI SU VEICOLI STRADALI AVENTI MEZZI DI PROPULSIONE PROPRIA O RIMORCHIABILI

Art. 1.
Applicazione

Le navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima e le navi mercantili straniere che toccano porti italiani, quando effettuano il trasporto di veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili contenenti esplosivi in colli, sono sottoposte alle presenti norme, oltre che a quelle poste con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 e con il decreto ministeriale 15 maggio 1972.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende:

a) per « veicoli »: i veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;

b) per « ente tecnico »: il registro italiano navale (previsto dall'art. 3, lettera *f)* della legge 5 giugno 1962, n. 616);

c) per « decreto »: il decreto ministeriale 30 ottobre 1968 che ha approvato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

Art. 3.
Navi che possono effettuare il trasporto di cui all'art. 1

Il trasporto di cui all'art. 1 può essere effettuato soltanto sulle navi da carico con scafo metallico.

Art. 4.
Esplosivi ammessi al trasporto

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 16, sono ammessi al trasporto marittimo su veicoli gli esplosivi compresi nelle tabelle allegate al decreto, ad eccezione dei seguenti esplosivi:

sottoclasse A: esplosivi di cui alle tabelle 1-A.II.25; 1-A.II.26; 1-A.II.27; 1-A.II.28;

sottoclasse B: esplosivi di cui alla tabella 1-B.III.6;

sottoclasse C: esplosivi di cui alle tabelle 1-C.III.1; 1-C.III.2; 1-C.III.3; 1-C.III.5; 1-C.III.6.

Art. 5.
Locali e zone adibiti al trasporto

I veicoli possono essere sistemati soltanto nelle zone scoperte dei ponti oppure in appositi locali autorimesse, ubicati al di sopra del ponte delle paratie, secondo quanto stabilito per ciascun esplosivo dalle tabelle allegate al decreto. E' vietato il trasporto in locali che si trovino al di sotto del ponte delle paratie.

Art. 6.
Ammissibilità all'imbarco dei veicoli

Sono ammessi all'imbarco soltanto i veicoli che siano provvisti dei documenti in corso di validità ed, in particolare, della annotazione sulla carta di circolazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto di esplosivi.

Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'analoga annotazione apposta dall'autorità estera. Qualora tale annotazione manchi, essa deve essere richiesta alla competente autorità italiana.

Art. 7.
Dichiarazione del caricatore ed attestazione del vettore

I veicoli devono essere muniti di una dichiarazione del caricatore attestante che gli stessi sono stati esaminati prima della caricazione e che non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza. Da tale dichiarazione deve inoltre risultare che lo stivaggio degli esplosivi sui veicoli è stato effettuato conformemente a quanto indicato ai successivi articoli 10, 11 e 12.

Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al primo comma, attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre.

Art. 8.
Vigilanza dell'autorità marittima

L'autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco e sbarco dei veicoli, stabilendo le relative modalità a seconda delle condizioni locali e di eventuali circostanze speciali.

Art. 9.
Mezzi antincendio

In prossimità della zona ove sono ubicati i veicoli devono essere sistemati:

manichette munite di boccalini adatti al getto a pioggia;

estintori a polvere o a schiuma di tipo approvato;

cassette di sabbia;

tutti in numero e posizione ritenuti adeguati dall'ente tecnico.

Art. 10.
Sistemazione dei colli a bordo dei veicoli

I colli devono essere sistemati sui veicoli in modo da non oltrepassare le sponde ed in modo da impedirne qualsiasi movimento. Deve inoltre essere evitato il contatto dei colli con le parti ferrose dei veicoli, anche per mezzo di opportuno fardaggio.

Art. 11.
Imballaggi di cartone

Sui veicoli di tipo « tendonato » non sono ammessi i colli con imballaggio esterno di cartone dei tipi 17, 18, 20, 21, 22, 31 e 32 di cui all'art. 23 del decreto, qualora i veicoli stessi siano sistemati sopra il ponte. Tuttavia, i suddetti imballaggi esterni possono essere utilizzati anche in caso di stivaggio dei veicoli sopra il ponte, se i colli sono palettizzati ed avvolti con un foglio di materia impermeabile.

Art. 12.
Separazione e divieto di stivaggio in comune

Per quanto riguarda la separazione da altre merci pericolose ed il divieto di stivaggio in comune, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 12 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, devono essere rispettate le norme degli articoli 30 e 31 del decreto.

Art. 13.
Divieto di trasporto

E' vietato il trasporto contemporaneo sulla stessa nave di veicoli contenenti esplosivi e di veicoli cisterna o contenitori cisterna contenenti liquidi o gas pericolosi.

Art. 14.
Carichi unitariamente pesanti

In caso di trasporto di veicoli contenenti carichi unitariamente pesanti, i veicoli stessi devono essere stivati ad una distanza tale che, qualora il carico unitario pesante si sposti, il veicolo contenente esplosivi non corra rischio di venire danneggiato.

Art. 15.
Rizzaggio a bordo dei veicoli

I veicoli devono essere rizzati a bordo a regola d'arte, a cura e sotto la responsabilità del comando di bordo, mediante l'impiego di rizze collaudate dall'ente tecnico.

Art. 16.
Dimensionamento dei veicoli

Il dimensionamento strutturale dei bloccabalestre o dispositivi equivalenti, degli assi delle ruote, dei longheroni, del pianale e delle sponde dei veicoli deve essere verificato dall'ente tecnico, per accertare l'idoneità a resistere alle sollecitazioni derivanti dal trasporto marittimo; inoltre, il disegno del piano di rizzaggio dei veicoli deve essere approvato dall'ente tecnico.

Ai fini della citata verifica ed approvazione del disegno del piano di rizzaggio, deve essere tenuto conto delle sollecitazioni indotte dalle forze di inerzia corrispondenti ad una accelerazione verticale di 0,8 g diretta verso il basso, ad una accelerazione longitudinale di 0,4 g e ad una accelerazione trasversale di 0,6 g, agenti separatamente.

Art. 17.
Documenti relativi ai veicoli

I veicoli devono essere accompagnati, oltre che dalla documentazione richiesta al precedente art. 7, anche da una dichiarazione dell'ente tecnico attestante che è stata effettuata con buon esito la verifica del dimensionamento degli elementi strutturali citati all'art. 16. Tale dichiarazione è corredata dei verbali di collaudo, nonché del piano di rizzaggio dei veicoli.

Art. 18.
Norme provvisorie per i veicoli esistenti

Per i veicoli esistenti alla data di emanazione delle presenti norme, la dichiarazione di cui al precedente art. 17 si riferisce soltanto all'esame dei disegni degli elementi strutturali citati e del piano di rizzaggio. In tal caso, il veicolo deve essere accompagnato anche da una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo stesso è stato costruito secondo i disegni citati.

I veicoli esistenti devono adeguarsi alle presenti norme entro dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore.

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1981.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Grosseto dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Grosseto, società cooperativa a responsabilità limitata, è stato autorizzato ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Grosseto e succursali in altre località della provincia;

Vista l'istanza in data 12 dicembre 1980, con la quale il consorzio in parola ha chiesto la revoca delle predette autorizzazioni;

Vista la delibérazione n. 377 del 15 dicembre 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di Grosseto, società cooperativa a responsabilità limitata, la autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Grosseto e succursali in altre località della provincia, attribuita con il decreto ministeriale 25 novembre 1949, di cui alle premesse.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1981.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1978;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1981

Il Ministro: COMPAGNA

ALLEGATO

1. I seguenti prodotti non sono pericolosi ai fini del trasporto marittimo:

Polialchilenglicoli-monobutileteri (Nixolen NS2, NS4, NS5, NS9, NS11, NS15, NS18, NS33, NS50, SL3, SL5, SL8, SL12, SL19, SL60, SL100, SL150, VS13, VS40, VS2600).

2. I seguenti prodotti non sono pericolosi ai fini del trasporto marittimo in colli:

a) *Catalizzatore a base di ossido di nichel supportato su silice ed allumina* (catalizzatore per reforming tipo MRH3);
b) *Catalizzatore a base di palladio supportato su silicoalluminato sodico* (catalizzatore MGS5);
c) *Catalizzatore a base di ossido di zinco e cromo* (catalizzatore per metanolo tipo MQF4);
d) *Catalizzatore a base di ossidi di ferro* (catalizzatore per ammoniaca tipo MSFN);
e) *Catalizzatore a base di palladio supportato su allumina* (catalizzatore MO2PF);
f) *Catalizzatore a base di carbone attivo e palladio* (catalizzatore al palladio tipi MPB5 e MPT5);
g) *Catalizzatore a base di ossidi di ferro e cromo* (catalizzatore per conversione CO tipo MHTC);
h) *Cloruro di magnesio anidro* (catalizzatore cloruro di magnesio);
i) *Catalizzatore a base di ossidi di ferro e molibdeno* (catalizzatore per formaldeide tipi MFM3, MFM3A, MFM3A5, MFM3HSG, MFM3CP);
l) *Catalizzatore a base di ossido di cromo* (catalizzatore CR203-EFA);
m) *Catalizzatore a base di carbone attivo e silicato sodico* (catalizzatore per trielina tipo MTS1);
n) *Catalizzatore a base di carbone attivo ed acetato di zinco* (catalizzatore per acetato di vinile tipi MAVC, MAVP, MAVF);
o) *Catalizzatore a base di carbone attivo e zolfo* (catalizzatore demercurizzante tipi MIS2 e MIP2);
p) *Copolimero alfametilstirolo-acrilonitrile* (copolimero S467 e S468);
q) *Dibromo tetrafluoroetano* (1,2 dibromo 1,1-2,2 tetrafluoroetano) (fluobrene; halon 2402);
r) *Fibrille sintetiche a base di polipropilene* (Ferlosa C_3KM);
s) *Fibrille sintetiche a base di polietilene alta densità* (Ferlosa C_2OM; C_2KM; C_2TM);
t) *Cinnamaldeide-esametilen-diammina* (base di Schiff) (Tecnocin tipo A);
u) *Carbammato di esametilen diammina* (Tecnocin tipo B);
v) *Carbammato di propandiammina* (Tecnocin tipo D);
w) *Addotto idrochinone-piperazina* (Tecnocin tipo CS);
z) *Polialchilenglicoli-monobutileteri* (Nixolen SL2).

3. a) *Miscela di azoto con anidride carbonica;*
b) *Miscela di azoto con anidride carbonica e ossigeno.*
Trasporto marittimo in colli: le due miscele sono assimilate alle merci di cui alla sigla 2.10 (Anidride carbonica compressa).

4. *Trimetil borato* (Fro-Flux).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 3, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-A.31.
Denominazione: Trimetil borato (Fro-Flux).
Formula: $B(OCH_3)_3$.
Punto di infiammabilità: inferiore a —18°C (vaso chiuso).
Caratteristiche: liquido incolore, avente punto di ebollizione di 67°C o 68°C. Reagisce a contatto con l'acqua o con i vapori d'acqua, sviluppando vapori tossici ed infiammabili; tossico per ingestione.

Imballaggi ammessi:
a) Bottiglie di vetro, ermeticamente chiuse, contenenti non più di litri 5, imballate con materiale inerte, ammortizzante ed assorbente, in una cassa di legno. Quantità massima per ciascun collo: litri 75.
b) Recipienti metallici, ermeticamente chiusi, contenenti non più di litri 30, imballati in una cassa di legno. Quantità massima per ogni collo: litri 75.
c) Bombole, ermeticamente chiuse.
d) Fusti metallici, ermeticamente chiusi, contenenti non più di litri 250.

Etichetta: Mod. C.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

5. *Poli-Isopropil-Imino-Alanato in soluzione esanica* (PIA).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 3, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-B.95 bis.
Denominazione: Poli-Isopropil-Imino-Alanato in soluzione esanica (PIA).
Formula: $[AlH.N.(C_3H_7)]_n$ oppure $[AlCl.N.(C_3H_7)]_n$ sciolto in esano.
Punto di infiammabilità: —15°C.
Limiti di esplosività: 1,2% - 7,5%.
Caratteristiche: liquido con odore di esano. Punto di ebollizione 70°C. Tossico per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichette: Mod. C e Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

(3) In caso di incendio o di spandimento, il personale addetto deve essere munito di apparecchio di respirazione e di indumenti protettivi.

Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco Allegato A alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose », come segue:

Denominazione chimica: Poli-Isopropil-Imino-Alanato in soluzione esanica.
Formula chimica: $[AlH.N.(C_3H_7)]_n$ oppure $[AlCl.N.(C_3H_7)]_n$ sciolto in esano.
Classifica: liquido tossico e infiammabile.
Sigla commerciale: PIA.

6. *Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloroetano* (Vedrilcol E; Vedrilcol C).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, appartenente alle merci di cui alla sigla 3-B.106 bis (Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).
Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco Allegato A alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose », come segue:

Denominazione chimica: soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloroetano.
Formula chimica: —.
Classifica: liquido infiammabile e tossico.
Denominazione commerciale: Vedrilcol E; Vedrilcol C.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 datate 1° agosto 1974, come segue:

Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloroetano (Vedrilcol E; Vedrilcol C)	Cl. 3-B-Et. C. Infiammabile (Tossico).

7. *Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero* (Vedrilcol P1).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, assimilato alle merci di cui alla sigla 3-B.75 (Metacrilato di metile monomero stabilizzato).
Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco allegato A alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose », come segue:

Denominazione chimica: sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero.
Formula chimica: —.
Classifica: liquido infiammabile e tossico.
Denominazione commerciale: Vedrilcol P1.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476 datate 1° agosto 1974, come segue:

Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero (Vedrilcol P1)	Cl. 3-B-Et. C. Infiammabile (Tossico).

8. *a,a,a-Trifluoro-2,6-Dinitro-N,N-Dipropil-p-Toluidina* (Trifluralin 48 EC).

Trasporto marittimo in colli: liquido infiammabile della classe 3, assimilato alle merci di cui alla sigla 3-C.67 bis (soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose).

9. *1-Idrossi-1'-Idroperossi Dicicloesil Perossido e miscele con bis-(1-Idrossicicloesil) Perossido, concentrazione massima 72% in soluzione e contenente non più del 9% di ossigeno attivo* (Peroximon K4).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.12 bis.
Denominazione: 1-Idrossi-1'-Idroperossi Dicicloesil Perossido e miscele con bis-(1-Idrossicicloesil) Perossido, concentrazione massima 72% in soluzione e contenente non più del 9% di ossigeno attivo.
Sinonimi: Cicloesanon perossidi; Dicicloesanon perossidi.
Nome commerciale: Peroximon K4.
Formula: $(HO)C_6H_9.O_2.C_6H_9(OOH)$ e $(HO)C_6H_9.O_2.C_6H_9(OH)$.
Caratteristiche: liquido limpido ed incolore. Non miscibile con l'acqua. Brucia facilmente. Si decompone violentemente in caso di incendio.

Imballaggi ammessi:

a) Bottiglie o altri recipienti di adatta materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballati in una cassa di cartone o di legno o di metallo oppure in un fusto di cartone o di compensato o di metallo. Contenuto netto massimo del collo: kg 50.
b) Bottiglie o fusti di adatta materia plastica, imballati singolarmente in una cassa di cartone oppure in un fusto di cartone o di compensato oppure in una gabbia di metallo. Contenuto netto massimo del collo: kg 30.
c) Bottiglie di vetro oppure recipienti di adatta materia plastica in scatole di metallo, contenenti non più di kg 10, imballati in una cassa di legno o di cartone, oppure in un fusto di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo del collo: kg 90.
d) Bottiglie di vetro, contenenti non più di litri 2, imballate con materiale di imbottitura in una cassa di legno o di cartone oppure in un fusto di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo del collo: kg 50.
e) Fusti di acciaio contenenti non più di kg 50.
f) Fusti di alluminio di purezza non inferiore al 99,5%, contenenti non più di kg 50.

Etichetta: Mod. E_2.
Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

(3) Il contatto con gli occhi, in mancanza di cure immediate, provoca gravi lesioni della cornea.

(4) Le norme della presente tabella non si applicano al prodotto che contenga più del 70% di materia solida inerte.

10. *Miscela di perossidi di metiletilchetone e perossidi di acetilacetone, disciolti in dimetilftalato* (Peroximon Z11).

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.12 ter.
Denominazione: miscela di perossidi di metiletilchetone e perossidi di acetilacetone, disciolti in dimetilftalato.
Nome commerciale: Peroximon Z11.
Formula del perossido di metiletilchetone: $(CH_3C_2H_5CO_2)_2$
Formula del perossido di acetilacetone:

$$CH_3C(OH)CH_2(HO)CCH_3$$
$$|____ O_2 ____|$$

Caratteristiche: liquido giallognolo, di odore pungente. Non miscibile con l'acqua.

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi, scatole o altri recipienti di adatta materia plastica, imballati in una cassa di cartone o di legno oppure in un fusto di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo del recipiente interno: kg 50. Peso massimo del collo: kg 50.
b) Bottiglie di vetro, imballate in una cassa di cartone o di legno oppure in un fusto di cartone o di compensato. Contenuto netto massimo del recipiente interno: litri 2. Peso massimo del collo: kg 50.
c) Bottiglie di adatta materia plastica, imballate singolarmente in un fusto di cartone o, senza gioco, in una cassa di cartone. Peso massimo del collo: kg 25.

Etichetta: Mod. E_2.
Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

(3) Il contenuto dei perossidi deve essere inferiore al 50% in peso ed il contenuto di ossigeno attivo deve essere inferiore al 10% in peso.

11. *Acido ossalico e ossalati, solubili in acqua.*

Trasporto marittimo in colli: il prodotto deve essere inserito nella classe 6.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 6.1.8 ter.

Denominazione: Acido ossalico e ossalati, solubili in acqua.
Formula: —.
Caratteristiche: l'acido ossalico e la maggior parte degli ossalati si presentano sotto forma di cristalli o polveri bianchi, solubili in acqua. Tuttavia, alcuni ossalati possono essere colorati. Irritanti per la pelle.

Imballaggi ammessi:

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o bottiglie di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:
— casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;
— casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 55.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:
— casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
— casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 20. Peso massimo del collo: kg 55.

c) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

d) Sacchi di carta o di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 5, imballati in:
— casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
— casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55.

e) Barili di legno, fusti di cartone o di legno compensato, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 200.

f) Sacchi di carta a più strati impermeabili, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 50.

g) Sacchi di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 55.

Etichetta: Mod. F.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

12. *Catalizzatore a base di cloruro di palladio in soluzione cloridrica* (catalizzatore MP60).

Trasporto marittimo in colli: corrosivo della classe 8, appartenente alle merci di cui alla sigla 8.126 bis (soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida).
Con riferimento alla circolare n. 3101498 del 26 giugno 1978, si comunica che il punto 10. è modificato come segue:
Trasporto marittimo in colli: le soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida sono inserite nella classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente tabella:

Sigla: 8.126 bis.
Denominazione: soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida.
Formula: —.
Caratteristiche: liquidi leggermente corrosivi per la maggior parte dei metalli.
Imballaggi ammessi: tipi 1.E, 3.A, 4.C, 7.B, 7.C e 7.D, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe, chiusi efficacemente.
Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

(2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

Elenco, a titolo esemplificativo, di prodotti appartenenti alla sigla 8.126 *bis*:

Gabbroclar;
Alpoclar;
Petroclar;
Catalizzatore a base di cloruro di palladio in soluzione cloridrica (catalizzatore MP60).

Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco allegato A alle «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose», come segue:

Denominazione chimica: Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida.
Formula: —.
Classifica: liquido corrosivo.
Denominazioni commerciali: Gabbroclar; Alpoclar, Petroclar; Catalizzatore a base di cloruro di palladio in soluzione cloridrica (catalizzatore MP60).

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida (Gabbroclar; Alpoclar; Petroclar; Catalizzatore a base di cloruro di palladio in soluzione cloridrica (catalizzatore MP60).	Cl. 8 - Et. H. Corrosivo.

13. *a*) *Catalizzatore a base di ossidi di vanadio e molibdeno supportati su silice ed allumina* (catalizzatore per anidride maleica tipo MAT5).

b) *Catalizzatore a base di ossido di vanadio e solfato di potassio supportato su silice* (catalizzatore per acido solforico tipo MKH2).

Trasporto marittimo in colli: materie pericolose diverse della classe 9, appartenenti alle merci di cui alla sigla 9.19 bis (Composti di vanadio).

14. *Polistirolo espandibile* (extir; resticel).

Trasporto marittimo in colli: a parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1978 e con riferimento alle circolari n. 910984 del 22 febbraio 1975 e n. 3101074 del 4 febbraio 1978, il prodotto deve essere inserito nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.38 bis.
Denominazione: Polistirolo espandibile (Extir; Resticel).
Formula: $(C_6H_5CHCH_2)_n$.
Caratteristiche: granuli di colore bianco.

Imballaggi ammessi:

a) Fusti, barili o casse con rivestimento interno di idonea materia plastica, chiusi efficacemente, ma non a tenuta stagna ai gas. Peso massimo del collo: kg 500.

b) Sacchi a uno o più fogli di plastica, oppure a spessori multipli di accoppiato carta-plastica o plastica-plastica, chiusi efficacemente, ma non a tenuta stagna ai gas. Peso massimo del collo: kg 25.

c) Confezioni in cartone con rivestimento interno di idonea materia plastica, oppure confezioni di idonea materia plastica, chiusi efficacemente, ma non a tenuta stagna, ai gas.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico:

1) Sopra il ponte: riparato dai raggi solari, lontano dagli alloggi e da sorgenti di ignizione. Lontano dalle derrate alimentari.

2) sotto il ponte: in locali muniti di ventilazione meccanica, nei quali sia garantito un numero di ricambi all'ora non inferiore a 10 In detti locali non devono essere presenti sorgenti di ignizione. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

1) Sopra il ponte allo scoperto, protetto dai raggi solari, in zone il cui accesso sia vietato ai passeggeri. Lontano dalle derrate alimentari.

2) Sotto il ponte, in locali muniti di ventilazione meccanica, nei quali sia garantito un numero di ricambi all'ora non inferiore a 10. Lontano dalle derrate alimentari.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

15. *a*) *Catalizzatore a base di carbone attivo e cloruro mercurico* (catalizzatore per cloruro di vinile tipo MCV2).

b) *Catalizzatore a base di fluoruro di alluminio e cloruri di cromo, ferro e nichel* (catalizzatore per algofrene tipo MUC3).

c) *Fluoruro di alluminio* (catalizzatore per algofrene tipi MUC4, ALF3, ALF3/CFM, ALF3 da ALPM).

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti devono essere inseriti nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.38 quater.
Denominazione: Preparati nocivi di origine inorganica, allo stato granulare.
Formula: —.
Caratteristiche: solidi di granulometria variabile, nocivi per ingestione, non infiammabili. Le relative polveri possono essere irritanti per gli occhi e per le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) Sacchi di adatta materia plastica, imballati in:

— fusti di cartone. Peso massimo del collo: kg 80;
— fusti metallici. Peso massimo del collo: kg 100.

Etichetta: Mod. I.
Stivaggio su navi da carico: sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra il ponte, al riparo o al coperto, oppure sotto il ponte. Separato dalle derrate alimentari.

Note:

(1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Elenco, a titolo esemplificativo, di prodotti appartenenti alla sigla 9.38 quater:

Catalizzatore a base di carbone attivo e cloruro mercurico (catalizzatore per cloruro di vinile tipo MCV2).
Catalizzatore a base di fluoruro di alluminio e cloruri di cromo, ferro e nichel (catalizzatore per algofrene tipo MUC3).
Fluoruro di alluminio (catalizzatore per algofrene tipi MUC4, ALF3, ALF3/CFM, ALFR3 da ALPM).

16. *Soluzione acquosa di acidi organici ed inorganici e tensioattivi* (catalizzatore per UF-LAN).

Trasporto marittimo in colli: materia pericolosa diversa della classe 9, appartenente alle merci di cui alla sigla 9.39 (Prodotti liquidi e/o soluzioni e/o preparazioni liquide di natura alcalina o acida aventi moderata corrosività e/o causticità, quali impartite da tenori di idrossidi alcalini inferiori al 10 % oppure da altre sostanze in tenori tali da dare luogo ad equivalente alcalinità o acidità).
Il prodotto può essere trasportato via mare, oltre che negli imballaggi previsti nella tabella sigla 9.39, di cui sopra, anche nei seguenti altri:

— recipienti di adatta materia plastica aventi capacità massima di litri 80;
— fusti metallici con rivestimento interno di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, aventi capacità massima di litri 450.

17. *Polialchilenglicoli-monobutileteri* (Nixolen SL2).

Trasporto marittimo alla rinfusa: il prodotto deve essere inserito nell'elenco allegato C alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose », come segue:

Denominazione chimica: Polialchilenglicoli-monobutileteri.
Formula: —.
Classifica: combustibile.
Denominazione commerciale: Nixolen SL2.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Polialchilenglicoli-monobutileteri (Combustibile).
(Nixolen SL2).

18. *Esafluoruro di zolfo* (Esaflon).

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: con riferimento alla circolare n. 3100330 del 22 aprile 1977, si comunica che il punto 13, relativo a tale trasporto, è modificato come segue:
« Il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 2 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

Esafluoruro di zolfo (Esaflon)	Etichetta B_1
SF_6	Non infiammabile, non tossico
1,04 kg/litro	
1,34 kg/litro (*)	

(*) Il grado di riempimento di 1,34 kg/litro è ammesso a condizione che i contenitori cisterna (o i veicoli cisterna) siano provati a 120 kg/cm² e siano inoltre muniti di protezione calorifuga realizzata mediante una copertura costruita in lamiera metallica dello spessore di almeno 1,5 mm, o di legno o di altro materiale adatto, avente analogo effetto protettivo (tale protezione deve essere applicata almeno al terzo superiore ed al massimo alla metà superiore delle cisterne e deve essere separata da queste da un cuscinetto di aria di circa 4 cm di spessore) o mediante il rivestimento completo delle cisterne con materiali isolanti di adeguato spessore ».

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1968, concernente le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe prima (esplosivi).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe prima (esplosivi), emanate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 24 delle citate norme approvate con decreto ministeriale 30 ottobre

1968, nel senso di ammettere, uniformandosi al regolamento ferroviario, che l'unione delle pareti laterali delle casse e delle scatole di cartone possa essere ottenuta anche mediante incollaggio per mezzo di adesivo resistente all'acqua;

Considerata inoltre la necessità di aggiungere, agli imballaggi già previsti nella tabella contraddistinta dalla sigla 1-A.I.7 — allegata alle citate norme particolari — un nuovo tipo di imballaggio, introdotto nel Regolamento ferroviario di cui sopra;

Ricordato che le norme particolari per la classe prima (esplosivi) furono a suo tempo recepite dal citato Regolamento ferroviario;

Ritenuto pertanto opportuno uniformarsi a tale Regolamento;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 24, quinto comma, delle norme approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968 è modificato come segue: « L'unione delle pareti laterali delle casse e delle scatole di cartone può essere ottenuta mediante cucitura su due file di punti metallici, oppure mediante incollaggio per mezzo di adesivo resistente all'acqua ».

Art. 2.

Nella tabella 1-A.I.7, allegata alle norme approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, dopo gli imballaggi esistenti, deve essere aggiunto il seguente nuovo imballaggio: « *d*) sacchetti di carta kraft doppia, politenata all'interno e chiusi in modo da evitare la fuoriuscita del materiale, imballati in un recipiente esterno di tipo 20, 21.

Peso massimo del collo: kg 35. Peso netto massimo dell'esplosivo in esso contenuto: kg 25.

Il rinforzo delle casse e delle scatole con nastri o fili metallici è vietato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1981

Il Ministro: COMPAGNA

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1981

Emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° aprile 1981, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888, e per le finalità di cui all'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 783 (ripianamento dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli istituti di credito).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 783, recante interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di assistenza sanitaria degli enti mutualistici, ed, in particolare, l'art. 4, con cui si dispone che l'importo di L. 1.864.153 milioni, attribuito, in certificati speciali di credito, alle medesime gestioni di assistenza sanitaria per consentire l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici indicati nel medesimo articolo 4 nei confronti degli Istituti di credito, verrà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia;

Visto, altresì, il secondo comma dell'art. 10 della cennata legge n. 783, il quale prevede che, qualora le somme assegnate agli enti mutualistici ai sensi degli articoli da 4 a 9 della legge stessa risultino superiori alle loro esposizioni debitorie per singole voci, eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati all'art. 3;

Vista la nota n. 5874 del 6 dicembre 1980, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS - ha chiesto di poter utilizzare, delle somme assegnategli ai sensi dell'art. 9 della ripetuta legge n. 783, l'importo di lire 1.000 milioni per coprire integralmente le proprie esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito;

Vista l'autorizzazione n. 177539 del 3 marzo 1981, con cui l'ENPALS è stato autorizzato ad utilizzare, come richiesto, il predetto importo di lire 1.000 milioni;

Considerato che, in conseguenza, occorra elevare da lire 1.864.153 milioni a lire 1.865.153 milioni l'importo da far affluire, in certificati speciali di credito, sugli appositi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui all'art. 4 della cennata legge n. 783, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 1.865.153 milioni;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 888, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.865.153 milioni alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° aprile 1981;

tasso d'interesse: 16 % pagabile annualmente;

ammortamento: in 5 anni, a quote costanti, con decurtazione di 1/5 del capitale iniziale di ciascun titolo;

prezzo di emissione: alla pari.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola di interessi è pagabile il 1° aprile 1982 e l'ultima il 1° aprile 1986.

Per il 1981, l'interesse è calcolato sul capitale nominale iniziale dei titoli e, per gli anni successivi, sul capitale nominale residuo al 31 marzo di ciascuno degli anni medesimi.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in cinque anni, a quote annuali costanti, con decurtazione di 1/5 del capitale iniziale di ciascun titolo, il 1° aprile di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1982.

Art. 6.

I certificati di credito verranno sottoscritti, per conto degli enti mutualistici di cui all'art. 4 della citata legge n. 783, alla data del 1° aprile 1981, interamente dalla Banca d'Italia, la quale utilizzerà a tal fine le somme messe a disposizione della stessa dal Ministero del tesoro.

Il giorno stesso, la Banca d'Italia provvederà a versare i titoli sugli appositi conti speciali da aprirsi, presso l'Istituto di emissione medesimo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 783, al nome degli enti mutualistici elencati nella stessa disposizione legislativa, i quali estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti.

La consegna dei certificati speciali di credito alla Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, della quota capitale dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso della quota capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, sulle concessioni, governative e postali.

Art. 7.

Il 1° aprile 1981 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, pari a lire 1.000.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 8.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo, da 5 cedole per il pagamento degli interessi annuali e da 5 cedole per il pagamento delle quote capitale.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 888 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole per il pagamento degli interessi annuali e quelle per il rimborso delle quote capitale sono collocate a destra del corpo del titolo, intercalate fra loro in ordine di scadenza; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del titolo, della data di pagamento delle ce-

dole e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero delle cedole; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1986 » « EMISSIONE 1° APRILE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio; taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio; taglio da lire 10 milioni: marrone-verde; taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo; taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio; taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo; taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio;

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso; taglio da lire 5 milioni: in mattone; taglio da lire 10 milioni: in azzurro; taglio da lire 50 milioni: in celeste; taglio da lire 100 milioni: in verde; taglio da lire 500 milioni: in rosa; taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 9.

Gli oneri per interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1982 al 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 97

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1981.

Modificazione al tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981, emessi per lire 1.500 miliardi ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il proprio decreto n. 256816/66-AS-4 del 18 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 74, con il quale, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981;

Visto, in particolare, l'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale, con cui, fra l'altro, è stato stabilito che il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei cennati certificati di credito, pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1981, è pari all'8,50%;

Attesa la necessità di adeguare la misura del predetto tasso all'attuale situazione del mercato monetario, elevando la misura dello stesso dall'8,50 al 9% e rideterminando, in conseguenza, l'onere per interessi a carico dello Stato per l'anno 1981, valutato, nell'art. 10 del già ripetuto decreto ministeriale del 18 marzo 1981, in lire 127,5 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 256816/66-AS-4 del 18 marzo 1981, meglio specificato nelle premesse, è modificato come appresso:

l'art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1981, è pari al 9% ».

l'art. 10, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1981, valutati in L. 135.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1981
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 176

(1883)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 637/81 del Consiglio, del 24 febbraio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con Israele.

Pubblicato nel n. L 70 *del* 16 *marzo* 1981

(72/C)

Regolamento (CEE) n. 638/81 del Consiglio, del 10 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 4/81 per quanto concerne il prezzo d'intervento applicabile in Grecia nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 639/81 del Consiglio, del 10 marzo 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo ai pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 640/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 641/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 642/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 643/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 644/81 della commissione, del 12 marzo 1981, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 645/81 della commissione, del 12 marzo 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 646/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate, della categoria di prodotti n. 90 (codice 0900), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 647/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 648/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 649/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 650/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 651/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 652/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 653/81 della commissione, del 12 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 68 *del* 13 *marzo* 1981

(73/C)

Regolamento (CEE) n. 654/81 del Consiglio, del 10 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3179/78 relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

Regolamento (CEE) n. 655/81 del Consiglio, dell'11 marzo 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 656/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 657/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 658/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 659/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 660/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 545/81 della commissione, del 27 febbraio 1981, relativo ad un'azione di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 661/81 della commissione, del 13 marzo 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 662/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili, originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 663/81 della commissione, del 13 marzo 1981, relativo alla concessione di restituzioni speciali per l'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di orzo a destinazione della Polonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 511/81.

Decisione n. 664/81/CECA della commissione, del 13 marzo 1981, relativa alla fissazione di tassi di riduzione per il 2° trimestre 1981 nel quadro della decisione n. 2794/80/CECA, del 31 ottobre 1980, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 665/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 666/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 667/81 della commissione, del 13 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Comunicazione concernente le date d'entrata in vigore dei protocolli complementari degli accordi EFTA.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 587/81 della commissione del 4 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella (« G.U. » n. L 60 del 6 marzo 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 588/81 della commissione, del 4 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella (« G.U. » n. L 60 del 6 marzo 1981).

Pubblicati nel n. L 69 *del* 14 *marzo* 1981

(74/C)

Regolamento (CEE) n. 668/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 669/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 670/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2378/80 che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 671/81 della commissione, del 16 marzo 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guyana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 672/81 della commissione, del 16 marzo 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 673/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce 69.08 della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 674/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 675/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 676/81 della commissione, del 16 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 71 *del* 17 *marzo* 1981

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 677/81 della commissione, del 17 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 678/81 della commissione, del 17 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 679/81 della commissione, del 17 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 680/81 della commissione, del 17 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 601/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79 pubblicato nella (« G.U. » n. L 61 del 7 marzo 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 603/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80 pubblicato nella (« G.U. » n. L 61 del 7 marzo 1981).

Pubblicati nel n. L 72 *del* 18 *marzo* 1981

(76/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, che non hanno mai avuto punzoni in possesso, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dello art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Napoli:

« 283-NA »: Brighel Ferdinando, in Napoli;
« 315-NA »: Falanga Franco, in Torre del Greco.

Provincia di Palermo:

« 121-PA »: Angelica Giuseppe, in Palermo;
« 134-PA »: Randazzo Luigi, in Palermo;
« 136-PA »: Siragusa Giuseppe, in Palermo.

(1660)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento di un punzone.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

« 84-VA »: Puricelli Mario, in Samarate.

(1607)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa Tecnocasa sarda S.r.l. », in Sassari, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 la società « Cooperativa Tecnocasa sarda S.r.l. », in Sassari, costituita per rogito notar dott. Mario Faedda in data 12 dicembre 1974, rep. n. 205, reg. società n. 2440, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giuliano Cabras.

(1709)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa artigiana selciatori in Pietra Sassuolo », in Sassuolo, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1981 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa artigiana selciatori in Pietra Sassuolo », in Sassuolo (Modena), costituita per rogito notar Giuseppe Malaguti in data 20 febbraio 1973, rep. n. 5747, reg. società n. 6727, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Lucilla Foti.

(1710)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Cooperativa lattearia - San Giovanni - Società a responsabilità limitata », in Sedilo, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1981 la società cooperativa agricola « Cooperativa lattearia - San Giovanni - Società a responsabilità limitata », in Sedilo (Oristano), costituita per rogito notar Benedetto Mura il primo novembre 1956, rep. n. 3375, reg. società n. 769, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Micali Salvatore.

(1711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 23 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1039,95	1939,95	1040,15	1039,95	1040 —	1045,05	1539,95	1039,95	1039,95	1040,05
Dollaro canadese	880,60	880,60	879 —	880,60	880,30	880,35	880,60	880,60	880,60	880,40
Marco germanico	498,50	498,50	499 —	498,50	498,05	498,50	498,50	498,50	498,50	498,55
Fiorino olandese	450,65	450,65	451 —	450,65	450 —	451,10	450,65	450,65	450,65	451,10
Franco belga	30,427	30,427	30,40	30,427	29,85	30,10	30,427	30,427	30,427	30,45
Franco francese	211,80	211,80	211,98	211,80	211,30	211,80	211,80	211,80	211,80	211,85
Lira sterlina	2341,50	2341,50	2339,50	2341,50	2334,60	2340,65	2331,50	2341,50	2341,50	2340,70
Lira irlandese	1824 —	1824 —	1815 —	1824 —	1816,30	—	1824 —	1824 —	1824 —	—
Corona danese	159 —	159 —	158,50	159 —	158,31	159 —	159 —	159 —	159 —	159 —
Corona norvegese	194,80	194,80	194 —	194,80	193,65	194,60	194,80	194,80	194,80	194,40
Corona svedese	228,10	228,10	227 —	228,10	226,80	227,70	228,10	228,10	228,10	227,75
Franco svizzero	548 —	548 —	547 —	548 —	546,43	548,10	548 —	548 —	548 —	548,15
Scellino austriaco	70,78	70;78	70,50	70,78	70,35	70,60	70,78	70,78	70,78	70,65
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,40	18,50	18,70	18,70	18,70	18,50
Peseta spagnola	12,41	12,41	12,30	12,41	12,25	12,30	12,45	12,41	12,41	12;30
Yen giapponese	5,02	5,02	5 —	5,02	4,98	5,06	5,52	5,02	5,02	5 —

Media dei titoli del 23 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,150
» 5,50 % » » 1969-84	83,225
» 6 % » » 1970-85	78,900
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,475
» » » » 1-10-1979/81	99,275
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
» » » » 1- 7-1979/82	97,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,325
» » » » 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,275
» » » » 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 6-1980/82	97,200
» » » » 1- 7-1980/82	97,625
» » » » 1- 8-1980/82	98,625
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,425
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,875
» » » 12 % 1- 1-1984	90,375
» » » 12 % 1- 4-1984	90,525
» » » 12 % 1-10-1984	90,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1040 —
Dollaro canadese	880,50
Marco germanico	498,525
Fiorino olandese	450,885
Franco belga	30,438
Franco francese	211,825
Lira sterlina	2341,10
Lira irlandese	1822,375
Corona danese	159 —
Corona norvegese	194,595
Corona svedese	227,925
Franco svizzero	548,075
Scellino austriaco	70,715
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	12,37
Yen giapponese	5,013

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università degli studi di Ancona.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Ancona di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1980, pag. 7059 numero redazionale 7846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università di Ancona.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

(1792)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le Università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Milano;

Politecnico di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(1793)

Concorso ad otto posti di operaio specializzato presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di operaio specializzato in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle Università presso l'Università di Firenze per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

muratore	posti 1
falegname	» 1
elettricista	» 2
giardiniere	» 1
conducente di automezzi	» 2
montatore aggiustatore	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare o titolo di accertamento del grado di cultura del secondo ciclo. Per la qualifica di conducente di automezzi è richiesto, inoltre, il possesso della patente di grado « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte singolarmente per ogni qualifica di mestiere, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze.

Le prove di esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

per la qualifica di muratore - presso il rettorato, via La Pira, 4 Firenze - il giorno 8 giugno 1981 alle ore 8,30;

per la qualifica di falegname - presso il rettorato, via La Pira, 4 Firenze - il giorno 10 giugno 1981 alle ore 8,30;

per la qualifica di elettricista - presso la centrale termica del politecnico di Careggi via delle Gore, 2 - Firenze - il giorno 12 giugno 1981 alle ore 8,30;

per la qualifica di gardiniere - presso l'orto botanico, via La Pira, 4 - Firenze il giorno 15 giugno 1981 alle ore 8,30;

per la qualifica di conducente di automezzi - presso il rettorato via La Pira, 4 - Firenze - il giorno 17 giugno 1981 alle ore 8,30;

per la qualifica di montatore aggiustatore - presso l'istituto di meccanica agraria, piazzale delle Cascine, 18 - Firenze - il giorno 19 giugno 1981 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(1794)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di virologia . . . . posto 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al presente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1795)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di istologia generale e speciale (anatomia microscopica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1796)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1797)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di operaio di prima categoria presso il Politecnico di Milano.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami a sei posti di operaio di prima categoria (quattro posti di elettricista, due posti di muratore) di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1980 pag. 6359, numero redazionale 6999, per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1798)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di operaio di seconda categoria presso il Politecnico di Milano.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di operaio di seconda categoria (un posto di elettricista, due posti di muratore, un posto di idraulico/termotecnico) di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1980, pag. 6360, numero redazionale 6998, per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1799)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psicologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia nonchè laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1800)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1801)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1802)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze politiche:

cattedra di diritto internazionale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1803)

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorsi, per esami, a complessivi quattro posti di assistente tecnico-professionale

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a:

tre posti di assistente tecnico-professionale - Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale con specializzazione in meccanica o meccanica di precisione;

un posto di assistente tecnico-professionale - Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, maturità del liceo scientifico, diploma di perito industriale, diploma di costruttore navale.

Per i predetti concorsi i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(1870)

Concorso, per esami, a due posti di operatore tecnico-professionale con specializzazione meccanico

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a:

due posti di operatore tecnico-professionale con specializzazione meccanico - Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(1871)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali dei concorsi, per titoli, per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 70 con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1980, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che non vi sono stati concorrenti idonei per i due posti dell'Arma del genio del concorso di cui all'art. 1, lettera *a*), del bando;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere all'11° corso straordinario della durata di un anno presso la scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro posti del corso di studi della facoltà di ingegneria:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Della Corte Vincenzo, nato il 21 aprile 1953 punti 30,94
2) Marchetta Antonio, nato il 9 giugno 1951 » 29,81
3) Giove Giuseppe, nato il 14 gennaio 1954 » 23,26
4) Cavazza Gilmo, nato il 30 maggio 1953 . » 22,30

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 1° anno del 13° corso biennale della scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Cavazza Gilmo, nato il 30 maggio 1953 punti 23,40
2) Biava Corrado, nato il 19 marzo 1957 » 23,20
3) Poletti Giovanni, nato il 19 dicembre 1952 » 23,10
4) Morlino Renato, nato il 27 maggio 1956 » 22,70

Per i due posti dell'Arma del genio:

1) Romeo Adriano, nato il 5 novembre 1955 punti 24,70
2) Leuzzi Vito, nato il 4 maggio 1958 . . » 23,60
3) Poletti Giovanni, nato il 19 dicembre 1952 » 23,10
4) Morlino Renato, nato il 27 maggio 1956 » 22,70
5) Del Giudice Giuseppe, nato il 12 giugno 1955 . . . . » 22,08

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 21 marzo 1980, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) concorso per la nomina di sottotenenti in s.p.e. da ammettere all'11° corso straordinario:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Della Corte Vincenzo . . . . . punti 30,94
2) Marchetta Antonio . . . . . . » 29,81

b) concorso per la nomina di sottotenenti in s.p.e. da ammettere al 1° anno del 13° corso biennale:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Cavazza Gilmo . . . . punti 23,40
2) Biava Corrado . . . . » 23,20

Per i due posti dell'Arma del genio:

1) Romeo Adriano . . . . punti 24,70
2) Leuzzi Vito . . . . » 23,60
3) Poletti Giovanni . . . . . . » 23,10
4) Morlino Renato . . . . » 22,70

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 258

(1719)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 del giorno 29 marzo 1981 nella sede appresso indicata:

Università degli studi «facoltà di ingegneria», via Re David, 200.

(1836)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di ufficiale navale (quinta categoria).

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di ufficiale navale in prova (quinta categoria) indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 595, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 51, avrà luogo in Roma alle ore 7,30 dei giorni 28 e 29 marzo 1981 nella sede appresso indicata:

sala conferenze - stazione Roma Termini, via Giolitti, 34.

(1837)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 29 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello, 23;
liceo scientifico «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2;
scuola media «Leopardi», via Veneto;
scuola media «Pascoli», via Cadore, 1/a;
istituto magistrale «Ferrucci», via Cadore, 1;
liceo ginnasio «Rinaldini», via Canale;
scuola media «Podesti», via Urbino, 22;
istituto tecnico industriale «Vito Volterra», Torrette di Ancona.

(1838)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 29 marzo 1981 nella sede appresso indicata:

istituto tecnico statale «L. Einaudi», via S. Giacomo, 13.

(1839)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 del giorno 29 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Possidonea;
liceo ginnasio statale «Tommaso Campanella», via T. Campanella, 25;
istituto tecnico industriale «A. Panella», via E. Cuzzocrea;
istituto tecnico statale per geometri «A. Righi», via Trabocchetto, 2;
istituto magistrale statale «Tommaso Gullì», via 2 settembre, 2/A;
istituto tecnico commerciale «R. Piria», via Plebiscito, 1;
secondo istituto tecnico industriale, via E. Cuzzocrea, 22;
scuola media statale «Spano Bolani», via Lemos.

(1840)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Milano alle ore 8 del giorno 29 marzo 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73;
istituto tecnico commerciale «G. Zappa», viale Marche, 71.

(1841)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvata per legge e non oltre il 28 febbraio 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, in conformità alla disciplina dettata dagli articoli 34 e 35 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, senza alcuna limitazione all'entità degli stanziamenti utilizzabili.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 gennaio 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1981, n. 2.

Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali nonchè l'utilizzo e la gestione del patrimonio loro affidato, in attuazione degli articoli 50, 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai principi fondamentali di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, ed alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

Collegamento con la programmazione nazionale

La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo, anche in tale sede, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al Servizio sanitario nazionale e concordano, di concerto con le altre regioni, i modelli di rilevazione contabile nonchè ogni altro strumento utile al controllo della gestione del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.

Art. 3.

Collegamento con la programmazione regionale

Il programma pluriennale di attività e di spesa, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto delle unità sanitarie locali debbono essere predisposti in modo da garantire il collegamento con il programma pluriennale di attività e di spesa, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo della Regione.

Deve essere altresì garantito il collegamento organico tra il sistema contabile dell'unità sanitaria locale ed il piano sanitario regionale, disposto in attuazione dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Sistema informativo

Le unità sanitarie locali — nell'ambito del sistema informativo definito nel piano sanitario regionale — sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico-finanziaria occorrenti alla programmazione nazionale e regionale ed alla gestione dei servizi.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto altresì conto dello stato di attuazione del sistema informativo regionale e del programma di sviluppo del medesimo, come stabilito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, provvede a definire:

1) le modalità e le scadenze relative alla raccolta delle informazioni, prevedendo altresì modelli di rilevazione uniformi per l'intero territorio regionale;

2) le modalità del campionamento per le rilevazioni non esperibili sull'universo dei casi;

3) le elaborazioni da effettuare a livello di unità sanitaria locale;

4) i progetti di intervento nel settore, secondo le modalità indicate all'art. 4 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13

La giunta regionale provvede a fornire alle unità sanitarie locali i risultati delle elaborazioni delle informazioni raccolte ai sensi dei commi precedenti.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.

Natura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Il bilancio pluriennale è lo strumento finanziario di attuazione del piano sanitario regionale e del programma pluriennale di attività e di spesa.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro del corretto utilizzo delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite all'unità sanitaria locale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese disposte dall'unità sanitaria locale a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso previste.

Il bilancio pluriennale dell'unità sanitaria locale costituisce allegato dei bilanci pluriennali dei comuni obbligati a redigerlo.

Art. 6.

Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale

Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è aggiornato ogni anno dall'assemblea congiuntamente all'approvazione del bilancio annuale.

Art. 7.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è costituito dalla parte I, entrata, dalla parte II, spesa, e dal quadro generale riassuntivo.

Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

La nota preliminare alla parte II, spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi di cui ai commi successivi, utilizzando altresì adeguati indicatori di efficienza ed efficacia.

Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza.

Le entrate e le spese devono essere ripartite in titoli ed in categorie secondo lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui al successivo art. 18.

Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico:

1) per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per le varie attività svolte;

2) per programmi, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti ed agli usi alternativi delle risorse disponibili.

La riclassificazione delle spese, che deve comunque consentire il collegamento con i titoli e le categorie di cui all'art. 18, si avvale dei risultati della contabilità dei costi e della contabilità di magazzino di cui ai successivi articoli 59 e 60.

Gli indicatori di efficienza e di efficacia e la procedura per la riclassificazione della spesa vengono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

Previsione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità:

1) la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale ai sensi del secondo comma del presente articolo;

2) i mezzi finanziari attribuiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritti sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle indicazioni del piano sanitario regionale;

3) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.

Le norme di riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività svolta dai presidi multizonali dell'unità sanitaria locale e dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.

Art. 9.

Previsione delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le spese sono previste, per ciascuna categoria, con le seguenti modalità:

1) per la parte corrente sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;

2) per la parte in conto capitale sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 10.

Equilibrio del bilancio pluriennale

Il totale delle previsioni di spesa per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale deve essere pari al totale delle entrate dello stesso anno.

TITOLO III

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Capo I

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 11.

Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio

Le unità sanitarie locali adottano ogni anno, entro il 30 novembre, mediante deliberazione dell'assemblea, il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 ottobre di ogni anno previa consultazione dei singoli comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale.

La consultazione di cui al secondo comma è disposta dal comitato di gestione entro il 30 settembre, trasmettendo ai singoli comuni la seguente documentazione:

1) l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso operato ai sensi del successivo art. 27;

2) una relazione sulle previsioni operate nel bilancio pluriennale e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, illustrando in particolare gli oneri connessi all'attuazione dei programmi speciali d'intervento;

3) un progetto di bilancio per l'esercizio successivo.

Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene contestualmente inviato al comitato regionale di controllo ed ai singoli comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale.

Art. 12.

Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 13.

Universalità ed integrità del bilancio

Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro intero importo, senza apportarvi riduzione per eventuali entrate loro connesse.

Art. 14.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio annuale è costituito dalla parte I, entrata, dalla parte II, spesa, e dal quadro generale riassuntivo.

Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

La nota preliminare alla parte II, spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi di cui al precedente art. 7, utilizzando altresì adeguati indicatori di efficienza ed efficacia.

Le previsioni del bilancio annuale formulate in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi rilevati alla chiusura dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente assestato.

Tra le poste di cui al quinto comma, punto 3) del presente articolo, è iscritto l'ammontare presunto della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 15.

Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario

Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli 8 e 9.

Nelle previsioni delle spese debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadere nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Art. 16.

Previsioni in termini di cassa

Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.

Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.

Art. 17.

Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza di cassa.

Art. 18.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

La numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.

Per le classificazioni di cui al primo comma le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto, sentita la competente commissione consiliare, dalla giunta regionale in applicazione della presente legge.

Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico, per funzioni e per programmi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 19.

Contabilità speciali

Le unità sanitarie locali provvedono alla gestione dei presidi multizonali mediante contabilità speciale alla quale vengono imputate le entrate e le spese ad essa relative.

Le unità sanitarie locali potranno altresì istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari, previste distintamente dal piano sanitario regionale, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Le entrate e le spese relative alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, in base alla classificazione di cui al quarto comma del precedente art. 18.

Art. 20.

Esercizio provvisorio del bilancio

Qualora l'esercizio inizi senza che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione sia esecutiva, l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, delibera l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Con tale provvedimento l'assemblea autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già deliberato ma non ancora esecutivo.

La deliberazione che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese, tenuto conto del presunto andamento della gestione.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora deliberato, costituiscono limite per la deliberazione di approvazione dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

Qualora il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al primo comma non sia esecutivo, è autorizzata per ciascun mese la gestione in via provvisoria del bilancio nella misura di un dodicesimo della spesa prevista dall'ultimo bilancio approvato, ovvero, nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese aventi carattere pluriennale o tassativamente regolate dalla legge.

Art. 21.

Fondo di riserva ordinario

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza, un fondo di riserva ordinario.

Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza di parte corrente. I provvedimenti di prelievo devono essere comunicati all'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 22.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza, un fondo per le spese impreviste.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato, mediante deliberazione del comitato di gestione, soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano prorogarsi senza evidente detrimento del servizio. I provvedimenti di prelievo devono essere comunicati all'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 23.

Determinazione dei fondi di riserva

L'ammontare dei fondi di riserva «ordinario» e «per le spese impreviste», è determinato annualmente nell'ambito del provvedimento di riparto del fondo sanitario regionale, in misura non superiore, nel loro insieme, al due per cento del totale delle spese correnti.

Art. 24.

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa determinati in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio in termini di cassa è disposto con deliberazione del comitato di gestione non soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo non può superare un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

Art. 25.

Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti

Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti, dal quale, con provvedimento del comitato di gestione, sono prelevati e iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

Art. 26.
Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale

Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti di spese in conto capitale dal quale, con provvedimento del comitato di gestione, sono prelevati ed iscritti, in aumento di appositi capitoli di spesa, fondi da utilizzare per il pagamento di residui passivi in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

Art. 27.
Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno l'assemblea dell'unità sanitaria locale delibera l'assestamento del bilancio. Con tale deliberazione provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio pregresso, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;

2) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso;

3) all'applicazione dell'avanzo o del disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 28.
Variazioni di bilancio

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendano necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 17 della presente legge.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 29.
Storni di fondi

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad effettuare storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in caso di urgente necessità e in quanto la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da capitoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare capitoli concernenti spese finanziate con mezzi ordinari.

Sono altresì vietati gli storni tra i residui e quelli tra residui e fondi della competenza.

Sono inoltre vietati gli storni tra capitoli di spesa corrente e capitoli di spesa in conto capitale.

Art. 30.
Limiti alle variazioni di bilancio ed agli storni di fondi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori vincoli derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale in ordine alle variazioni ed agli storni che le unità sanitarie locali possono apportare al proprio bilancio, prevedendo, se del caso, deroghe sulla base di apposite autorizzazioni.

Capo II

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 31.
Fasi dell'entrata

La gestione dell'entrata del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate spettanti all'unità sanitaria locale.

Tali fasi possono essere, in taluni casi, simultanee.

Art. 32.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'ufficio di ragioneria della unità sanitaria locale ha appurato il titolo e la ragione del credito, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base ad idonea documentazione.

Art. 33.
Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

Le somme spettanti all'unità sanitaria locale sono riscosse dal tesoriere o — per particolari diritti o proventi, come precisati nel regolamento di cui al successivo art. 46 — da dipendenti designati dal comitato di gestione, con le modalità e nei termini indicati dalle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di tesoreria e dal regolamento, che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l'onere della resa del conto.

Art. 34.
Versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria.

Il versamento delle entrate si effettua in conformità di appositi ordinativi sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Gli ordinativi debbono essere datati e numerati progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata l'entrata, la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

3) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

4) la causale del versamento;

5) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre.

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.

Per la suddetta entrata l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri ordinativi di incasso del nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.

Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell'unità sanitaria locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.

La tesoreria è tenuta all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere tempestivamente richiesto all'unità sanitaria locale.

Art. 35.
Accertamento di nuove o maggiori entrate

L'accertamento di somme dovute all'unità sanitaria locale che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comporta la tempestiva variazione dello stesso ai sensi del precedente art. 28.

Art. 36.
Registrazione delle entrate

Gli accertamenti delle entrate e gli ordinativi di cui al precedente art. 34 sono registrati dall'ufficio di ragioneria con riferimento ai capitoli di bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 37.
Fasi della spesa

La gestione della spesa si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese.

Tali fasi possono essere, in alcuni casi, simultanee.

Art. 38.
Impegno delle spese

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio dal comitato di gestione, salvo quanto di competenza dell'assemblea ai sensi di legge.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo semprechè la relativa deliberazione venga assunta entro il termine dell'esercizio; gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, tenuto conto delle indicazioni contenute nel bilancio pluriennale.

Qualora si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se il comitato di gestione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Per gli impegni di spesa che prevedono interventi ed acquisizioni ripartite in più esercizi l'impegno può essere assunto a carico di più esercizi.

Dopo il 31 dicembre non possono più essere assunti impegni a carico dell'esercizio.

Art. 39.

Registrazione degli impegni

Per tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'unità sanitaria locale deve essere effettuata la prenotazione dell'impegno prima della formale adozione dei provvedimenti deliberativi da parte dei competenti organi dell'unità sanitaria locale

La ragioneria della unità sanitaria locale, ai fini di cui al precedente comma, ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione e la disponibilità del relativo stanziamento.

I suddetti atti, ad intervenuta esecutività, debbono essere registrati per l'impegno definitivo.

Art. 40.

Liquidazione delle spese

Le spese sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea (fatture, note di addebito, parcelle, ruoli, ecc.) e nei limiti dell'impegno assunto, si individua il creditore e si determina l'esatto ammontare del debito.

I responsabili dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale appongono il proprio visto sui documenti giustificativi previa verifica:

a) dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno;

b) della rispondenza tecnica delle note di spesa alle suddette condizioni;

c) della positività del collaudo, se previsto;

d) dell'avvenuta registrazione inventariale, se prevista.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del comitato di gestione, previa attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria della rispondenza all'impegno assunto e dell'esatto riferimento al capitolo di bilancio.

Art. 41.

Ordinazione dei pagamenti

Il pagamento delle spese già liquidate è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sul tesoriere.

Nei casi e con le modalità previste dall'art. 44 della presente legge è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.

I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, debbono essere datati e numerati e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata la spesa, lo stanziamento di bilancio, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

3) il creditore o i creditori a favore dei quali deve essere effettuato il pagamento;

4) la causale del pagamento;

5) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre.

Art. 42.

Estinzione dei titoli di spesa

I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere che li estingue nei termini stabiliti dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria e con le modalità di cui al successivo articolo.

Il tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle imposte, delle quote di ammortamento mutui e delle altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norma di legge.

In tali casi il tesoriere richiede tempestivamente all'unità sanitaria locale l'emissione del relativo mandato di pagamento.

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti, secondo le disposizioni della convenzione relativa al servizio di tesoreria entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono non debbono più essere pagati e sono rinviati all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.

Per le suddette spese l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con imputazione al conto dei residui.

Art. 43.

Modalità per l'estinzione dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento si estinguono mediante versamento diretto al titolare del mandato, o ad un suo legale procuratore, che debbono rilasciare regolare quietanza.

Le unità sanitarie locali, possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale: in questo caso la ricevuta di versamento del conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente bancario: in questo caso l'ordine di accreditamento costituisce titolo di scarico per il tesoriere;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere la matrice dell'assegno circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento rilasciato dall'ufficio postale.

I mandati di pagamento, individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *d*) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 1.000.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi della operazione ed il timbro del tesoriere.

Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previste dal secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente articolo sono poste a carico del creditore.

Art. 44.

Pagamenti mediante funzionari delegati

Per particolari tipi di spesa il comitato di gestione, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso, mediante provvedimento motivato, all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente dell'unità sanitaria locale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perchè provveda al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

I fondi occorrenti ai funzionari delegati per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso l'istituto bancario assuntore del servizio di tesoreria.

I mandati di anticipazione sono emessi con imputazione ad apposito capitolo di spesa.

Sui fondi depositati in tali conti correnti debbono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per il conto di tesoreria.

Gli interessi maturati su detti conti debbono essere versati annualmente alla tesoreria.

Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme pagate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, alle scadenze fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in quindici giorni dalle scadenze di cui ai precedenti commi.

I competenti uffici dell'unità sanitaria locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione, il quale con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme pagate ed autorizzando il rimborso con imputazione ai competenti capitoli di bilancio.

L'anticipazione ricevuta ai sensi del secondo comma del presente articolo è restituita con imputazione ad uno specifico capitolo di entrata.

Art. 45.

Cassa economale

Presso le unità sanitarie locali può essere istituito un servizio di cassa economale composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'unità sanitaria locale.

I funzionari preposti alle casse economali, a favore dei quali sono disposti mandati di anticipazione, provvedono all'ordinazione, liquidazione e pagamento delle spese di economato previste dal regolamento di cui al successivo art. 46 e sottopongono il rendiconto al comitato di gestione per gli adempimenti di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 44 della presente legge.

Art. 46.

Regolamento per la riscossione delle entrate, per i pagamenti da parte dei funzionari delegati e per la gestione delle casse economali.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento tipo per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti dell'unità sanitaria locale di cui al precedente art. 33, per i pagamenti da parte dei funzionari delegati e per la gestione delle casse economali.

Art. 47.

Accertamento dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le entrate accertate ai sensi della presente legge e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o non sono più esigibili per prescrizione od altra causa.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni.

Art. 48.

Accertamento dei residui passivi

Costituiscono residui passivi le spese legittimamente impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Tutte le somme iscritte tra le spese del bilancio in termini di competenza e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa rispetto alle relative previsioni.

Art. 49.

Conservazione e perenzione dei residui passivi

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui.

Le suddette somme sono riprodotte in appositi capitoli di spesa dei successivi bilanci allorquando sono richieste dai creditori.

L'eliminazione dal conto dei residui delle spese iscritte in bilancio in relazione a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni è subordinata alla loro reiscrizione in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.

Capo III

RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 50.

Struttura e formazione del rendiconto generale

I risultati della gestione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.

Al rendiconto generale debbono essere allegati:

1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;

2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;

3) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari.

Lo schema del rendiconto generale e degli allegati allo stesso è approvato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il rendiconto generale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso, dal presidente del comitato di gestione, ai singoli comuni per l'esame ed il parere.

Ove i consigli comunali, interpellati, non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il rendiconto generale deve essere deliberato dall'assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 51.

Contenuto del rendiconto generale

Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti, nonchè detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto del secondo comma, lettera *c*), dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il conto del patrimonio è costituito dall'inventario dei beni patrimoniali e da ogni altra attività o passività patrimoniale.

Art. 52.

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ripresa del disavanzo

L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere notificato alla Regione, anche ai fini della determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio dell'esercizio in corso.

Il disavanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere applicato al bilancio dell'esercizio in corso.

TITOLO IV

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 53.

Libri e registri obbligatori

Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornale dei mandati e delle reversali e libri mastro;
2) giornale del riscuotitore interno;
3) protocollo fatture fornitori;
4) partitario fornitori;
5) inventario dei beni immobili;
6) inventario dei beni mobili;
7) libro relativo ai contratti finanziari.

La giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

TITOLO V

RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 54.

Rapporti con gli enti territoriali

Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50, primo comma, punti 6) e 7), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'unità sanitaria locale trasmette, entro dieci giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale, copia della deliberazione stessa e dei documenti contabili allegati, ai rispettivi comuni o comunità montane.

La stessa procedura viene adottata per la trasmissione delle deliberazioni che apportano modifiche al bilancio di previsione e della deliberazione di approvazione del rendiconto finanziario.

TITOLO VI

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 55.

Tipi e finalità dei controlli

Il controllo di gestione sull'attività delle unità sanitarie locali si esplica mediante:

1) il controllo sugli atti;
2) il controllo finanziario;
3) il controllo economico.

Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

Il controllo finanziario si esercita mediante:

a) verifiche periodiche di cassa;
b) rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.

Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extra-contabili e statistiche.

Art. 56.

Verifiche periodiche di cassa

Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno bimestrale, sono attuate dai competenti uffici del comune o della comunità montana interessati al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente al sindaco o al presidente della comunità montana competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58.

Qualora nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale siano compresi i territori di più comuni o di una comunità montana e di uno o più comuni che non facciano parte della stessa, l'assemblea dell'unità sanitaria locale stessa individua il comune o la comunità montana a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

Art. 57.

Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa

Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro novanta giorni dal ricevimento fattura, come stabilito dal successivo art. 76.

I rendiconti di cui al primo comma devono essere forniti anche ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle comunità montane competenti territorialmente.

Art. 58.

Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario della gestione

Ove, dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di trenta giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale.

Nel caso in cui il disavanzo derivi da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari, il comitato di gestione deve darne immediata comunicazione, oltre che ai comuni ed alle comunità montane competenti territorialmente, alla Regione.

Art. 59.

Contabilità dei costi

La contabilità dei costi ha come fine:

1) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alle valutazioni di efficienza ed efficacia della spesa articolata per funzioni e per programmi;

2) l'elaborazione di indici di produttività;

3) l'elaborazione su base regionale di «standards» di riferimento, anche al fine del riparto del fondo sanitario regionale.

Le norme per la tenuta della contabilità dei costi sono disposte dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con apposita deliberazione.

Il piano sanitario regionale individua le unità operative per le quali deve essere attivata obbligatoriamente la contabilità dei costi.

Art. 60.

Contabilità di magazzino

Nell'ambito della contabilità dei costi, le unità sanitarie locali provvedono ad attuare apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.

Le norme per la tenuta della contabilità di magazzino sono disposte dalla giunta regionale, con apposita deliberazione.

TITOLO VII

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 61.

Affidamento del servizio di tesoreria

L'unità sanitaria locale provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento nonchè alla conservazione dei fondi, mediante il servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento dalla assemblea, a seguito di appalto o trattativa privata, mediante convenzione, ad un istituto di credito di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, sulla base del capitolato di cui al successivo art. 62.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare approva il capitolato tipo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

Art. 62.

Capitolato del servizio di tesoreria

Il capitolato deve prevedere:

i criteri per l'affidamento del servizio;

la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;

le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti per le anticipazioni di cassa;

le modalità per la comunicazione dei provvedimenti dell'unità sanitaria locale e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;

le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;

la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una corretta rilevazione contabile;

l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.

Art. 63.

Verifiche periodiche di cassa

Il capitolato deve prevedere le modalità per la effettuazione, da parte dei componenti uffici dei comuni e delle comunità montane interessate, delle verifiche di cassa di cui al precedente art. 56.

Art. 64.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dall'ufficio di ragioneria dell'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi dei precedenti articoli 56 e 63, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati da tale conto.

Art. 65.

Limiti all'indebitamento con gli istituti di credito

E' vietato, ai sensi dell'art. 50, primo comma, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa corrente stanziata nel bilancio di previsione per l'anno in corso in termini di competenza, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.

TITOLO VIII

CONTRATTI

Art. 66.

Stipulazione dei contratti

La deliberazione di addivenire alla stipulazione dei contratti, la determinazione delle condizioni essenziali, nonchè la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione, salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea di cui all'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 67.

Forme di contrattazione

I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi una entrata o una spesa debbono essere stipulati previo esperimento di asta pubblica o licitazione privata.

Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui all'art. 66.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso ed alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.

I contratti devono essere espletati con l'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo e, per quanto non previsto, dalle norme statali che disciplinano la materia, in quanto applicabili.

Art. 68.

Scelta del contraente

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri, da esplicitare nel bando:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, numero 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 25% alla media delle offerte.

Art. 69.
Appalto-concorso

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.

In questo caso la scelta del progetto deve essere effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso e presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un consigliere da lui delegato. Della commissione tecnica fa parte il responsabile del competente servizio.

Art. 70.
Trattativa privata

Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

1) quando le aste e le licitazioni siano andate deserte ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta puo fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si tratti dell'acquisto all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'unità sanitaria locale;

5) quando occorre affidare studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) quando occorre effettuare lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 10% dell'importo del contratto originario;

7) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai cinquanta milioni.

Ai fini della presente disposizione:

a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;

b) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dal prodotto del costo relativo al singolo periodo per il numero dei periodi;

8) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

9) quando si tratti di affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente. il cui impiego o la cui manutenzione, comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 7) e 8) devono essere interpellate almeno tre ditte.

Art. 71.
Uniformità dei contratti

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, indica capitolati tipo riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle unità sanitarie locali.

La giunta regionale può indicare le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti alle unità sanitarie locali.

Art. 72.
Pubblicità dei contratti

I contratti e i verbali per aste, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, da un funzionario all'uopo designato dal comitato di gestione.

Il funzionario designato provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge sull'imposta di registro e tiene lo speciale repertorio.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

Art. 73.
Formazione e stipulazione dei contratti

Le norme concernenti la formazione e la stipulazione dei contratti sono fissate dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e beni mobili registrati viene espletata dal comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario al quale il bene mobile registrato è assegnato.

Le eventuali spese per la stipulazione dei contratti e le relative tasse e imposte che per legge sono a carico del comune sono recuperate a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale che ha adottato la deliberazione preliminare di cui al successivo art. 83.

Art. 74.
Forme collaborative

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese tra di loro al fine di:

a) acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;

b) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti ad una sola di essa od a terzi;

c) attivare ogni intervento comune utile per la gestione economica e funzionale dei servizi.

Art. 75.
Analisi di mercato regionali

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale, giungendo, eventualmente ed ove opportuno, ad accordi preliminari, vincolanti per le imprese fornitrici, cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

Le modalità di esplicazione di tali ricerche di mercato, ove portino ad accordi preliminari, e delle eventuali successive procedure d'acquisto da parte delle unità sanitarie locali, sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

Art. 76.
Modalità di pagamento

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

Il termine di pagamento di cui al primo comma si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Nel caso di vizi o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine ed al contratto, gli organi dell'unità sanitaria locale dovranno tempestivamente dar luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per le somme che i contraenti debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti, essendo solo ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Tale divieto non si applica ai contratti di prestazione di opera intellettuale per i fondi spese, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.

Tale divieto non si applica altresì ai contratti per la fornitura di beni strumentali da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di lavoro o di fornitura senza anticipazione di parte del prezzo, nonchè per l'acquisto di beni strumentali finanziati con specifici contributi.

TITOLO IX
UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 77.
Classificazione dei beni

Agli effetti della presente legge i beni destinati alle unità sanitarie locali sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi;

b) altri beni.

La gestione dei beni di cui alla lettera *a*) è affidata all'unità sanitaria locale che li ha in uso.

Art. 78.
Assunzione in uso dei beni immobili

I beni immobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 77 fanno parte del patrimonio del comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni immobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.

L'inventario dell'unità sanitaria locale deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di registrazione;

2) la data di assunzione in uso;

3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione e i dati catastali di ogni singolo bene;

4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

5) gli estremi dei provvedimenti di assegnazione;

6) il numero e carico inventariale del comune proprietario.

Art. 79.
Assunzione in uso dei beni mobili

I beni mobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 77 fanno parte del patrimonio del comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.

I beni mobili debbono essere suddivisi in:

a) macchine di ufficio e mobilio;

b) automezzi;

c) attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica;

d) attrezzature ed impianti tecnici ed economali.

L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di registrazione;

2) la data di assunzione in uso;

3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;

4) la quantità e il numero per ciascuna specie;

5) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

6) gli estremi del provvedimento di assegnazione;

7) il numero di carico inventariale del comune proprietario.

Art. 80.
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente art. 77, lettera *a*), spetta all'unità sanitaria locale che li utilizza.

Art. 81.
Gestione dei beni di consumo

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) il materiale sanitario, lo strumentario ed i prodotti farmaceutici;

2) il materiale tecnico;

3) il materiale economale.

Per la registrazione dei movimenti di tali beni si rinvia a quanto disposto dall'art. 60 della presente legge.

Art. 82.
Consegnatari dei beni

I beni immobili e mobili destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle unità sanitarie locali, nonchè eventuali altri beni a disposizione dell'unità sanitaria locale, sono affidati dal comitato di gestione a consegnatari responsabili.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale disciplina l'individuazione, le attribuzioni e la responsabilità dei consegnatari nonchè le modalità di consegna e di registrazione contabile.

Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, debbono essere dati in consegna al tesoriere.

Art. 83.
Acquisizione, destinazione e svincolo funzionale dei beni immobili

Spetta all'assemblea dell'unità sanitaria locale esprimere parere in ordine all'acquisizione, alla destinazione ed allo svincolo funzionale dei beni immobili di cui al precedente art. 77, nonchè ad opere di ristrutturazione, ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria relative a tali beni, previo parere della giunta regionale per verificare la congruità del provvedimento con le indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 84.
Acquisto ed alienazione dei beni mobili

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede per l'acquisto e l'alienazione dei beni mobili.

I contratti relativi sono stipulati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

TITOLO X
RESPONSABILITA'

Art. 85.
Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione

Gli amministratori dell'unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza od immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell'unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbosità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 86.
Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese impegnate con deliberazioni o atti che non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro ufficio.

Art. 87.
Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità gli amministratori che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale della seduta il loro motivato dissenso o il richiamo a proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Le disposizioni di cui sopra sono estese anche nei confronti dei responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale in quanto applicabili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, fermo restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 88.

Responsabilità dei funzionari delegati

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti l'utilizzo dei fondi anticipatigli ai sensi dell'art. 44 della presente legge.

Art. 89.

Responsabilità per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro dell'unità sanitaria locale ne risponde a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste verso coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 90.

Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono responsabili dei danni derivanti all'unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 91.

Obbligo di denuncia

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della presente legge debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'assemblea dell'unità sanitaria locale; se esso è imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia compete al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

TITOLO XI

NORME PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

Art. 92.

Gestione dei servizi sociali

Fino all'intervenuta adozione di apposita normativa regionale e comunque fino all'attuazione della riforma dell'assistenza, le norme della presente legge, ove compatibili, si applicano alla gestione dei servizi sociali esercitata dalle unità sanitarie locali ai sensi del titolo V della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Per la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio per la gestione dei servizi sociali, nonchè per la riclassificazione delle spese per funzioni e per programmi, le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio ed alle procedure determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il coordinamento è l'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nel territorio dell'unità sanitaria locale per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari e contabili, viene assicurato dalle norme di cui al successivo art. 94.

La gestione dei servizi sociali si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari.

Art. 93.

Previsione delle entrate dei bilanci di previsione

Nei bilanci di previsione per la gestione dei servizi sociali le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità:

1) la quota dei contributi regionali, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale;

2) la quota degli Enti consorziati è iscritta sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle percentuali di incremento previste per le spese a carico della finanza locale;

3) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.

In carenza di indicazione del piano sanitario, il riparto del contributo regionale di cui al punto uno del primo comma è determinato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 94.

Consolidamento dei dati economico-finanziari

L'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale per la gestione dei servizi sanitari, approva quello relativo alla gestione dei servizi sociali ed un bilancio riepilogativo in cui, oltre alle funzioni gestite direttamente dalle unità sanitarie locali, siano previste, con apposite poste figurative, le funzioni gestite direttamente dai comuni.

La procedura di cui al primo comma viene altresì adottata per l'approvazione del rendiconto finanziario nonchè per gli allegati contabili (bilancio pluriennale, riclassificazione dei bilanci e del rendiconto per funzioni e per programmi).

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, dispone:

1) le norme procedurali per operare il consolidamento delle poste relative ai servizi sanitari e sociali;

2) lo schema del bilancio e del rendiconto consolidato;

3) le procedure da adottare per la determinazione delle poste figurative relative ai servizi sociali gestiti direttamente dai comuni.

TITOLO XII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 95.

Indirizzo sull'attività economico-finanziaria delle unità sanitarie locali

Al fine di promuovere il perseguimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici alle indicazioni del piano sanitario, la giunta regionale può istituire una struttura organizzativa con compiti di consulenza e di analisi sulla gestione economico-finanziaria delle unità sanitarie locali.

Art. 96.

Adempimenti conseguenti alla rilevazione di irregolarità amministrative

Qualora il presidente della giunta regionale accerti, dopo aver disposto un'inchiesta, gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile di una unità sanitaria locale, procede ai sensi della legislazione vigente.

Art. 97.

Norme transitorie per la predisposizione dei documenti contabili

Per la durata del primo piano sanitario regionale la riclassificazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e del rendiconto finanziario per funzioni e programmi può essere operata congiuntamente con le seguenti modalità:

1) le spese connesse al mantenimento dei livelli di servizio esistenti vengono riclassificate per funzioni;

2) le spese connesse ai nuovi interventi vengono classificate in base ai programmi e progetti.

Art. 98.

Norme transitorie per l'adozione del bilancio pluriennale

In assenza di piano sanitario regionale, ed in prima applicazione della presente legge, le unità sanitarie locali sono esentate dall'adozione del bilancio pluriennale.

All'atto dell'approvazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale viene adottato a far tempo dall'esercizio successivo.

Art. 99.

Norme transitorie per il riparto del fondo sanitario regionale

Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, il riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è determinato con deliberazione del consiglio regionale, tenendo conto della spesa storica nonchè dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari di base.

La determinazione del riparto del fondo sanitario regionale di cui al primo comma deve intendersi comunque provvisoria in attesa della definitiva determinazione con le procedure previste dal piano sanitario regionale.

Art. 100.
Norme transitorie per le materie disciplinate da regolamenti tipo adottati dalla Regione

Nei casi in cui la presente legge prevede l'adozione di provvedimenti sulla base di regolamenti tipo da assumere dalla Regione, gli stessi devono essere assunti entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge; inoltre l'unità sanitaria locale è tenuta all'adozione dei regolamenti stessi entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale.

Art. 101.
Norme transitorie per la gestione stralcio relativa alle funzioni sanitarie esercitate anteriormente al loro trasferimento alle unità sanitarie locali.

Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriormente al loro trasferimento.

Per tali gestioni, ove non assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali possono provvedere mediante apposite contabilità stralcio.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disponibilità finanziarie degli Enti erogatori di assistenza sanitaria, derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale alla copertura dei disavanzi accertati presso altri enti erogatori di assistenza sanitaria, al termine della gestione delle funzioni.

Qualora al 31 dicembre 1982 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura del medesimo sarà definita con apposito provvedimento legislativo.

L'eventuale avanzo netto verrà utilizzato ai sensi dell'articolo 52 della presente legge.

Art. 102.
Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quant'altro attiene la materia della contabilità delle unità sanitarie locali non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive variazioni, nei provvedimenti delegati da tale legislazione e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 gennaio 1981

ENRIETTI

(1537)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810850)